

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 2

(Esercizio dell'attività di tassidermia)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.

(2)(3)

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Regione, non è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione regionale.

(1)(4)(6)

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'articolo 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione.

(5)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2003

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 15/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.